

 COMUNE di CANICATTI' Libero Consorzio Comunale di Agrigento	N. 26
	Seduta del 16 MAG. 2018

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	"RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. N. 267/00. PARCELLA AVV. ANTONIETTA ALONGI – CONTROVERSIA LA ROCCA GIOVANNI C/COMUNE DI CANICATTI' (R.G. N. 333/2005 TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE LAVORO)".
-----------------	---

L'anno **duemilaDICIOTTO** addì **SEDICI** del mese di **MAGGIO** nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di prosecuzione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore **20,20** chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria		X
Marchese Ragona Liliana		X	Parla Rita	X	
Palermo Umberto	X		Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore		X
Salvaggio Luigi		X	Cuva Angelo		X
Muratore Calogero		X	Aprile Diego	X	
Falcone Fabio		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspere	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe	X		Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta	X	

PRESENTI N.ro

15

ASSENTI N.ro

09

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sul punto IX iscritto all'ordine del giorno: **Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c) D.Lgs N. 267/2000. Parcella Avv. Antonietta Alongi – Controversia La Rocca Giovanni c/Comune di Canicattì (R.G. n. 333/2005 Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro)"**, pervenuta giusta nota prot. n. 18700 del 16 Aprile 2018, Proponente Dott.ssa Maria Cigna Funzionario con delega giusta D.D. N. 1034/2017.

N.B. Nel corso della seduta entra in aula la Consigliera Comunale L. Marchese Ragona quindi i presenti risultano N. 16/24.

Intervento del Funzionario Amm.vo Uff. Advocatura D.ssa M. Cigna:

Precisa che la vicenda nasce da una richiesta di risarcimento del danno da parte del Signor La Rocca, dipendente comunale con la qualifica di terrazziere, in seguito ad un incidente subito, a causa di una caduta che gli ha procurato diverse fratture durante la propria attività lavorativa. Comunica che con atto stragiudiziale viene chiesto un risarcimento del danno all'Ente, mentre con una istanza il Signor La Rocca ha richiesto alla Commissione di Conciliazione di promuovere un tentativo di conciliazione, tentativo mai realizzato per la mancata nomina di un rappresentante sindacale, da parte del Comune di Canicattì, all'interno del Collegio di Conciliazione. Informa che, in data 10/03/2005, il Signor La Rocca ha notificato al Comune di Canicattì un ricorso per un importo pari a € 113.777,42 in seguito al quale l'Avv. Giuseppe Carbonaro, allora consulente legale dell'Ente, ha rappresentato l'urgenza e la necessità di nominare un difensore per fare valere le proprie ragioni davanti al Tribunale e con Delibera della Commissione straordinaria, con i poteri della Giunta, viene nominata l'Avv. Antonietta Alongi per resistere in giudizio avverso il predetto ricorso. Riferisce che il procedimento si è definito con sentenza del Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro, con la quale è stato condannato il Comune di Canicattì al pagamento in favore del Sig. La Rocca Giovanni, della somma di € 66.633,37 a titolo di risarcimento del danno oltre spese processuali ed anche alle spese di C.T.U. Per completezza di esposizione bisogna precisare che avverso questa sentenza il Comune di Canicattì ha proposto appello, al quale gli eredi del Signor La Rocca hanno resistito, con memorie difensive, proponendo anche appello incidentale, riguardo all'omesso riconoscimento di altre voci di danno, procedimento che si è concluso con la sentenza che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la somma da liquidare in € 23.716,00. Successivamente l'Avv. Antonietta Alongi ha trasmesso parcella per l'attività svolta a favore dell'Ente e l'ufficio Advocatura su indicazione del Direttore Generale ha rappresentato la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenziasse una riduzione di quella precedente, ma l'Avv. Alongi ha testualmente comunicato che non intende rinunciare ad alcuna parte dei compensi per cui il debito fuori bilancio per il pagamento della parcella dell'Avv. A. Alongi, nella controversia del Sig. La Rocca Giovanni contro Comune di Canicattì, è pari ad € 22.850,08.

Intervento del Consigliere Comunale U. Palermo.

In qualità di Presidente, comunica che la Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere contrario.

Intervento del Funzionario Amm.vo Uff. Advocatura D.ssa M. Cigna:

Dà lettura della nota a firma della D.ssa Meli come da allegato.

Intervento del Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Precisa che ci si trova di fronte ad una situazione particolarmente delicata perchè mentre per i debiti fuori bilancio dalla lettera A i Consiglieri Comunali sono coperti dalla sentenza esecutiva, per i debiti dalla lettera E, acquisizione dei beni e servizi, la responsabilità è solo ed esclusivamente in capo al Consiglio Comunale, perchè è il Consiglio Comunale che deve accertare l'utilità e l'arricchimento per l'Ente. Puntualizza che l'atto è lacunoso perchè dovrebbe esserci in allegato una relazione dove si evidenzia l'utilità e l'arricchimento per l'Ente, anche se nella fattispecie potrebbe essere anche contrario, a quanto attestato dal Dirigente proponente, perchè è lasciata alla libera interpretazione dei Consiglieri. Non entra nel merito di questo debito fuori bilancio in quanto, a suo avviso, anche se si dovesse riconoscere l'utilità e l'arricchimento per l'Ente, in ogni caso va bocciato perchè non può essere approvato in assenza del bilancio di previsione. Dissente tra l'altro,

parzialmente, da quanto detto dalla Dott.ssa Meli, perché la Corte dei Conti nella sua sentenza non distingue la gestione provvisoria dalla gestione necessaria, ma stabilisce che se non si approva il bilancio di previsione entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, si possono approvare solamente debiti fuori bilancio dalla lettera A, derivanti da una sentenza esecutiva, come ratei di mutuo, interessi passivi e quant'altro e non quelli riconducibili a natura diversa. Tiene ad evidenziare che tutti i debiti fuori bilancio costituiscono un errore contabile e dovrebbero essere degli eventi straordinari, invece ormai sono diventati una prassi normale. Sottolinea che il debito fuori bilancio della lettera E non avrebbe ragione di esistere, perché l'ufficio, secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti della Regione Lombardia, ma anche dal Consiglio di Stato, dovrebbe annualmente accantonare le somme necessarie per fare fronte al pagamento della parcella al legale in caso di acquisizione di servizi.

N.B. Nel corso della seduta entra in aula il Consigliere Comunale F. Falcone quindi i presenti risultano N. 17/24.

Intervento del Consigliere Comunale D. Aprile:

Riguardo al punto in esame, desidera chiedere delucidazioni ed eventualmente un parere al Segretario Generale perché confessa di essere combattuto tra due diversi sentimenti: da una parte concorda con il Consigliere F. Di Benedetto sulla enorme responsabilità a cui è chiamato e che deve assumersi il Consiglio Comunale nel votare questo debito fuori bilancio, in assenza del bilancio di previsione, dall'altra l'ulteriore responsabilità derivante dal maggior danno che potrebbero causare all'Ente nel caso in cui non deliberassero favorevolmente sul debito. Dopo essersi documentato in merito è venuto a conoscenza che l'Avv. nominato difensore dell'Amministrazione, nella causa in esame, per l'attività svolta ha presentato una parcella che desidera percepire per intero senza riduzione ma ritiene che, probabilmente, presenterà decreto ingiuntivo che potrebbe causare un ulteriore e conseguente aggravio di spesa per l'Ente.

N.B. Nel corso della seduta entra in aula il Consigliere Comunale D. Licata quindi i presenti risultano N. 18/24.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Riguardo alla nota fatta pervenire dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, precisa che l'art. 163 del Testo Unico degli Enti locali disciplina due fattispecie: la prima è l'esercizio provvisorio che scatta in assenza di approvazione del bilancio di previsione che nel 2018 è stato dai vari Decreti del Ministero dell'Interno posticipato al 31/03/2018, la seconda è la gestione necessaria che scatta dal 01/04/2018, nel corso della quale si possono disporre pagamenti per le sole operazioni necessarie ad evitare danni certi e gravi all'Ente. In merito alla fattispecie rappresenta che ha firmato la Proposta di deliberazione ma l'ultima decisione spetta comunque al Consiglio Comunale. Desidera sottolineare che la responsabilità non è solo in capo ai Consiglieri Comunali ma anche al Funzionario che ha firmato la proposta di deliberazione. Ritiene necessario, alla luce della sentenza della Corte dei Conti e del parere espresso dalla D.ssa Meli, anche se la legge lascia un certo margine di discrezionalità, valutare se effettivamente la non approvazione del debito fuori bilancio può procurare danno certo e grave alla vita dell'Ente.

Intervento del Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Fa rilevare che la D.ssa Meli esprime parere contrario nella nota pertanto invita i Consiglieri Comunali a prendere visione della deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 18/2016.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Riferisce che in un primo momento sia la D.ssa Meli che il Collegio dei Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione e che solo successivamente la D.ssa Meli ha fatto pervenire questa nota.

Intervento del Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Specifica che in un debito fuori bilancio della lettera E) teoricamente il Dirigente può esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione, nel caso in esame la D.ssa Meli comunica che può provvedere ad accantonare le somme in dodicesimi ma il tutto va a cozzare con il fatto che, in assenza di bilancio approvato, al Consiglio Comunale non viene consentito di esitare i debiti fuori bilancio della lettera F).

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Ribadisce che la proposta di deliberazione è stata istruita da tutti i pareri favorevoli espressi dalla D.ssa Meli in data 08 Marzo quando ancora l'Ente si trovava in esercizio provvisorio e dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12 Aprile quando l'Ente era in gestione necessaria. Informa che la nota, a firma della D.ssa Meli, scaturisce dal fatto che mentre prima voleva ritrarre il parere favorevole per darlo contrario, successivamente, si è convinta che il parere andava espresso in modo favorevole e ha fatto pervenire questa nota. Chiarisce che, l'ultima decisione certamente spetta al Consiglio Comunale che è sovrano, ma nell'esprimersi dovrebbe tener conto del fatto che la non approvazione del debito potrebbe recare danno certo e grave all'Ente, considerato che l'Avvocato ha già telefonicamente reclamato il pagamento della parcella spettante.

Intervento del Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Ripete che la D.ssa Meli ha reso il parere favorevole quando ancora l'Ente era in esercizio provvisorio ma adesso siccome si è oltre l'esercizio provvisorio, il Consiglio può solo approvare il debito fuori bilancio alla lettera A, ma non quello alla lettera E". Afferma che nella fattispecie è contrario alla approvazione del debito, in quanto il debito fuori bilancio della lettera "E", nasce dal libero convincimento del Consigliere Comunale perchè ritiene che la non approvazione del debito non procuri danno certo e irreparabile all'Ente. A suo giudizio, il Consiglio Comunale in quella seduta non può essere considerato omissivo e nel momento in cui l'Avvocato presenterà il decreto ingiuntivo il Giudice dovrà tener conto del motivo che ha indotto il Consiglio Comunale a non approvare il debito.

N.B. Assume la Presidenza del Consiglio il Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto.

Intervento del Consigliere Comunale Avv. D. Aprile:

Dopo aver preso in esame la normativa è convinto che lascia una finestra aperta anche per l'allegato "E". Ritiene che l'Amministrazione ha presentato questa proposta di deliberazione perchè c'è stato arricchimento ed utilità per l'Ente. Ripete che desidera soffermarsi sul danno che si potrebbe causare all'Ente nel caso in cui non si approvasse il debito.

Intervento del Presidente FF. Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Dà lettura di quanto stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti.

Intervento del Consigliere Comunale Avv. D. Aprile:

Confessa che nonostante tutto continua a nutrire diverse perplessità in merito. Comunica che alla fine, se dovessero seguire il ragionamento del Cons. F. Di Benedetto è quasi certo, anche se un margine di dubbio sempre rimane, che il Comune, in caso di presentazione di un decreto ingiuntivo, verrebbe gravato di maggiori somme, quindi conclude col chiedere il perchè non si potrebbe deliberare visto che la proposta è corredata da tutti i pareri favorevoli.

Intervento del Presidente FF. Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Tiene a chiarire che quello che conta è il parere della D.ssa Meli che nella nota si esprime in maniera diversa.

Intervento del Consigliere Comunale Avv. D. Aprile:

Fa notare che la comunicazione della D.ssa Meli, a suo avviso, è un chiarimento a seguito della discussione intentata nella I Commissione Consiliare Permanente.

Intervento del Presidente FF. Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Porta a conoscenza di tutti che la D.ssa Meli in sede di Commissione, gli ha riferito di essersi sbagliata nell'esprimere parere favorevole al debito infatti nel momento in cui si è accorta che si trattava di debito fuori bilancio derivante da lettera E) e non da lettera A) ha subito presentato questa nota a correzione.

Intervento del Consigliere Comunale G. Rubino:

Conferma quanto riferito dal Consigliere F. Di Benedetto riguardo all'affermazione della D.ssa Meli in sede di Commissione. Gradirebbe, pertanto, che non si confondessero gli aspetti contabili con quelli legali, perchè se contabilmente le somme sono state accantonate, quindi il debito può essere pagato, legalmente invece la norma della Corte dei Conti, che fa giurisprudenza, stabilisce che, in regime di assenza di bilancio, questi debiti non possono essere pagati, pertanto desidera che si faccia chiarezza sulla vicenda, ognuno secondo la propria competenza, ed a tal proposito chiede

l'ausilio del Segretario Generale per quanto concerne gli aspetti prettamente legali. Ritiene che, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza, al Giudice non resterà altro che dare ragione ai Consiglieri Comunali perchè non hanno fatto altro che dare attuazione ad una normativa della Corte dei Conti.

Intervento del Consigliere Comunale D. Licata:

Rappresenta che come al solito, in Consiglio Comunale si discute e si disquisisce su ciò che è opportuno o non è opportuno votare, ed in questo caso il Consiglio non viene messo nelle condizioni di potersi esprimere perchè mentre per un organo della burocrazia il debito fuori bilancio, così come presentato, non può essere votato, un altro organo burocratico invece afferma che può essere votato. Conclude chiedendo, per intanto, al Segretario Generale se l'Ufficio Legale avesse provveduto a predisporre le relazioni richieste, in secondo luogo chiede che l'Amministrazione ritiri il punto per essere discusso nelle sedi opportune ed essere riproposto nel prossimo Consiglio Comunale utile per essere deliberato.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Precisa che le relazioni si riferivano ad argomenti riguardanti il precedente Consiglio Comunale.

Intervento del Consigliere Comunale G. Rubino:

Chiede al Segretario Generale di assistere il Consiglio Comunale a livello legale.

Intervento del Presidente FF.Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Evidenzia che potrebbe essere considerato danno grave ed irreparabile all'Ente quando i Consiglieri Comunali con il loro voto contrario su un argomento, potrebbero esporre l'Ente a rischio di default, ma in questo caso pensa che l'eventuale presentazione di un decreto ingiuntivo da parte di un Avvocato non possa esporre l'Ente a rischio dissesto. Conclude asserendo che rimane sempre delle sue convinzioni fermo restando però che il Consiglio è sovrano nelle sue decisioni.

Intervento della Consiglieria Comunale R. Parla:

Come componente della I Commissione Consiliare Permanente conferma quanto detto dai Consiglieri, facenti parte della medesima Commissione, che l'hanno preceduta nel suo intervento e precisa a riguardo che la D.ssa Meli ha espresso il suo parere negativo per mancanza di liquidità, ed ha dichiarato inoltre che il debito non può essere votato e che ha commesso un errore a trasmetterlo all'Ufficio Avvocatura.

Intervento del Presidente FF.Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Desidera specificare che la D.ssa Meli da persona corretta quale è ha riportato per iscritto nella nota tutto quello che aveva esposto verbalmente in Commissione.

Intervento del Consigliere Comunale G. Rubino:

Ribadisce che anche se la D.ssa Meli, è Responsabile dei servizi finanziari, a suo avviso, ai Consiglieri Comunali serve a livello legale il parere del Segretario Generale.

Intervento del Funzionario Amm.vo Uff. Avvocatura D.ssa M. Cigna:

Desiderava semplicemente fare un chiarimento in merito a quanto esposto dalla Consiglieria Parla. Ribadisce che in Commissione Consiliare la D.ssa Meli ha evidenziato un suo errore nel porre il parere di regolarità contabile, ma nel corso di conversazioni telefoniche, proprio riguardo a questa sua dichiarazione, ha chiarito di avere sbagliato a fare quell'affermazione in sede di Commissione cosa che dalla nota purtroppo non emerge.

Intervento del Presidente FF.Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Ripete che la D.ssa Meli si esprime chiaramente e correttamente nella sua relazione.

Intervento del Funzionario Amm.vo Uff. Avvocatura D.ssa M. Cigna:

Dà lettura parziale della nota della D.ssa Meli.

Intervento del Presidente FF.Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Ribadisce che il parere si intende valido perché la D.ssa Meli lo ha espresso in data 8 e 12 Marzo.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Riassume in breve quanto già esposto negli interventi precedenti e chiarisce che la Proposta di Deliberazione è stata redatta in maniera tale da mettere il Consiglio Comunale nelle migliori condizioni per poter votare. Precisa che per danno grave all'Ente si intende un aggravio di spesa non significa che il Comune debba andare in dissesto.

Intervento del Presidente FF.Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Precisa che si parla di danno grave ed irreparabile.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Specifica che non ha parlato di danno grave ma di aver fatto riferimento all'art. 163 del Testo Unico degli Enti Locali.

Intervento del Presidente FF. Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Ribadisce che la Corte dei Conti stabilisce: *“Nel corso della gestione provvisoria, l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali ed esecutivi”*.

Intervento del Consigliere Comunale G. Rubino:

Chiede se questo fa giurisprudenza.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Ripete che il Consiglio Comunale è stato messo nelle condizioni di deliberare.

Intervento del Consigliere Comunale D. Licata:

Riformula la proposta di ritiro del punto perché ritiene che il Consiglio Comunale non sia stato messo nelle condizioni di votare serenamente.

Intervento dell'Assessore del Comune di Canicattì Rag. A. Messina:

Comunica che non ritireranno la proposta perché, a suo avviso, con un eventuale ritiro potrebbero esporre l'Ente ad un rischio maggiore. Concorda con il Segretario Generale, riguardo al fatto che il Consiglio è stato messo nelle condizioni per poter deliberare.

Intervento del Presidente FF. Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto:

Ritiene che alla fine si sono confrontati su argomenti di competenza del Consiglio Comunale ma allo stesso tempo gli dispiace che si è venuta a creare questa situazione nei confronti di due professionisti che vedono venir meno il giusto riconoscimento per il lavoro svolto.

Il Presidente del Consiglio Comunale FF. Vice Presidente Vicario del C.C. F. Di Benedetto a conclusione della discussione del punto, pone in votazione la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs N. 267/2000. Parcella Avv. Antonietta Alongi – Controversia La Rocca Giovanni c/Comune di Canicattì (R.G. n. 333/2005 Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro)”**, pervenuta giusta nota prot. n. 18700 del 16 Aprile 2018, Proponente Dott.ssa Maria Cigna Funzionario con delega giusta D.D. N. 1034/2017 ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 9 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - D. Licata - F. Falcone - F. Cipollina - S. Carusotto - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - B. Alaimo.

Assenti N. 15 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

Contro N. 7 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - D. Licata - F. Falcone - F. Cipollina - S. Carusotto - G. Lo Giudice - I. Giardina.

Astenuti N. 2 Consiglieri Comunali: D. Aprile - B. Alaimo.

Visto il D. Lgs. N. 267/00 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 53 del Regolamento sul Funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 23/09/2016

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di non Approvare la “Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs N. 267/2000.**



COMUNE DI CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVOCATURA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Antonietta Alongi – Controversia La Rocca Giovanni c/ Comune di Canicattì (R.G. n. 333/2005 Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che
- In data 01/09/2017 con nota prot. n. 36097, il Responsabile P.O.2 della Direzione Finanziaria Dott.^{ssa} Carmela Meli, ha comunicato che il parere di regolarità contabile non può essere reso in riferimento a debiti fuori bilancio da riconoscersi ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000, l'istruttoria della pratica in oggetto, dopo aver predisposto la relativa proposta, datata 05/10/2017, non è stata completata con l'acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica, regolarità contabile, nonché con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Viste le richieste da parte dell'Avv. Antonietta Alongi, alla quale è stato comunicato quanto sopra detto, per le vie brevi, si ritiene opportuno procedere alla formulazione della proposta di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, di seguito esposta;
- In data 26/09/1996 il dipendente del Comune di Canicattì, il Sig. La Rocca Giovanni, con la qualifica di terrazziere, addetto all'ufficio segnaletica, per ordine di servizio del sindaco pro tempore, recatosi in Piazza San Domenico per abbattere un albero pregiudizievole per l'incolumità pubblica, a causa di un ramo caduto sul cestello elevatore, sul quale si trovava, cadeva a terra riportando alcune fratture al braccio, alle costole e al femore. Con atto stragiudiziale notificato in data 24/09/2001, veniva richiesto risarcimento all'Ente, mentre con istanza del 05/08/2003 il Sig. La Rocca Giovanni, ha richiesto alla Commissione di Conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Agrigento di promuovere il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 410 c.p.c., tentativo mai realizzato per la mancata nomina, da parte del Comune di Canicattì, di un rappresentante sindacale all'interno del Collegio di Conciliazione;
- In data 10/03/2005 il Sig. La Rocca Giovanni ha notificato al Comune di Canicattì ricorso ex art. 409 c.p.c. al fine di ottenere risarcimento dei danni subiti in seguito all'infortunio, per un importo pari ad € 113.777,42, in seguito al quale con nota del 17/06/2005, prot. n. 739, l'Avv. Giuseppe Carbonaro, consulente legale dell'Ente, rappresentava *"l'urgenza e la necessità di nominare un difensore per far valere le proprie ragioni dinanzi il Tribunale adito"*;
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 166 del 22/06/2005, avente ad oggetto: "Nomina legale per opposizione al ricorso ex art. 409 c.p.c. del Sig. La Rocca Giovanni", è stato conferito incarico all'Avv. Antonietta Alongi, per resistere in

giudizio avverso il predetto ricorso, senza impegno ad applicare gli onorari minimi secondo il tariffario forense in vigore, che si allega sub lett. a);

- Rilevato che con la predetta Deliberazione n. 166/2005, è stato dato mandato al Dirigente AA.GG di impegnare la presuntiva somma di € 2.500,00 al Cap. 310 denominato "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti", somma impegnata con D.D. 1268/2005 (**Imp. n. 1095/2005**), sulla cui disponibilità è stata richiesta conferma alla Direzione II. P.O.2, la quale riscontra con nota del 27/09/2017, prot. n. 40681, comunicando che *"l'impegno n. 1095/2005 è stato dichiarato insussistente in sede di riaccertamento straordinario dei residui passivi, approvato dalla Giunta Municipale con proprio atto di deliberazione n. 116/2015"*, che si allegano sub lett. b), c);
- Osservato che detto procedimento si è definito con sentenza n. 1832/2009 del Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro, con la quale il Giudice, Dott.^{ssa} Simona Sansa, ha condannato il Comune di Canicattì al pagamento in favore di La Rocca Giovanni della somma di € 66.633,37 a titolo di risarcimento del danno biologico (detratto quanto già percepito per le stesse causali dall'INAIL), oltre alle spese vive, a due terzi delle spese processuali per il parziale rigetto della domanda, nonché alle spese di CTU, (per completezza di esposizione si precisa che avverso la predetta sentenza il Comune di Canicattì ha proposto appello al quale gli eredi del Sig. La Rocca hanno resistito con memorie difensive, proponendo altresì appello incidentale, in ordine all'omesso riconoscimento di altre voci di danno, procedimento che si è concluso con una sentenza di parziale riforma di quella di primo grado, riducendo la somma da liquidare "€ 23.716,00", con compensazione delle spese di giudizio), che si allega sub lett. d) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'Avv. Antonietta Alongi, con nota del 09/03/2017, assunta al prot. n. 10171, ha trasmesso per la liquidazione, a saldo, fattura pro-forma per l'attività svolta in favore dell'Ente nel giudizio de quo, per un importo di € 22.850,08, che si allega sub lett.e);
- Vista la nota prot. n. 35970 trasmessa in data 31/08/2017, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzia una rinunzia parziale della tariffa applicata, alla quale riscontra con nota del 14/09/2017, assunta al prot. n. 38200, comunicando che *"non intende rinunziare ad alcuna parte dei compensi"* che si allega sub lett. f – g);
- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";
- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991;
- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere dal professionista incaricato;
- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;
- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa sub lett. f) per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;
- Visti e richiamati:
 1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
 2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
 3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;

4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: *"Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio"*;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Antonietta Alongi nella controversia La Rocca Giovanni c/ Comune di Canicattì (R.G. n. 333/2005 Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro)" per un importo complessivo di € 22.850,08;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 22.850,08, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I – Missione 1 – Programma 2 – Macro 10 del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)



**Il Funzionario Amministrativo
con delega giusta D.D. n. 1034/2017
Dott.^{ssa} Maria Cigna**

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

8-MARZO-2018

**Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo**

In ordine alla regolarità contabile

12-3-2018

**Il Direttore Servizi Finanziari P.O.2
Dott.^{ssa} Carmela Meli**



Città di Canicatti (Provincia Regionale di Agrigento) Direzione: FINANZIARIA	OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio in esercizio provvisorio
---	--

PROT. n° 23092 del 16/05/2018

Al Presidente del Consiglio
Avv. Alberto Tedesco

Al funzionario Amministrativo
D.ssa Maria Cigna

Si fa presente che il parere di regolarità contabile reso in data 8.03.2018 sulla proposta di deliberazione " Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lette) D.Lgs. 267/2000. Parcella Avv. Antonio Guagenti- Controversia Comune di Canicatti c/Soci assegnatari Coop. Edilizia Luce a.r.l. (R.G. n.50152/2003) " ed in data 12.03.2018 sulla proposta di deliberazione " Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lette) D.Lgs. 267/2000. Parcella Avv. Antonietta Alongi - Controversia La Rocca Giovanni c/ Comune di Canicatti (R.G. n.333/2005 Tribunale di Agrigento Sez.lavoro) , è " FAVOREVOLE" in quanto rilasciato in **esercizio provvisorio** e non in **gestione necessaria**.

Ai sensi dell'art.163 Tuel, comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente.

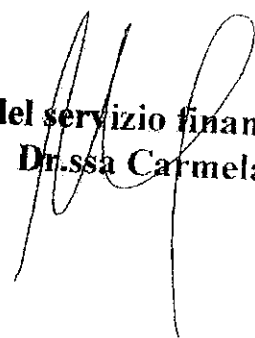
Il Decreto ministeriale ha autorizzato per l'anno 2018 l'esercizio provvisorio sino al 31.03.2018, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Alla scadenza dell'esercizio provvisorio e sino all'approvazione del bilancio, l'ente entra in gestione necessaria e può assumere solamente obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalle legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati dalla legge, per spese di personale , residui passivi, rate di mutui, canoni, imposte e tasse ed in particolare per le sole operazioni necessarie che siano arrecati danni certi e gravi all'ente.

E' risolta, quindi, favorevolmente dalla legge la possibilità, durante l'esercizio provvisorio nella fattispecie della gestione necessaria, di disporre pagamenti per le obbligazioni derivanti da obbligazioni giurisdizionali esecutivi , quali possono essere quelli scaturenti dai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive , di

cui alla lett. a) del Tuel e, per riflesso, la non riconoscibilità dei debiti fuori bilancio non derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quali quelli imputabili alla lett.e), comma 1, art. 194 del D.lgs. 267/2000/ (Corte dei conti Sicilia delib. 18/2016).

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Carmela Meli



Parcella Adv. Antonietta Alongi – Controversia La Rocca Giovanni c/Comune di Canicattì (R.G. n. 333/2005 Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro)”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Intervento del Consigliere Comunale D. Licata:

Ritiene che bastava semplicemente ritirare questo punto, discuterlo al prossimo Consiglio Comunale e votarlo favorevolmente.

Intervento dell'Assessore del Comune di Canicattì Rag. A. Messina:

Assicura che sarà riproposto nella sede opportuna e con strumenti possibilmente già adottati.

N.B. Rientra il Presidente del Consiglio Comunale Adv. A. Tedesco.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

D. Licata

IL PRESIDENTE FF

F. Di Benedetto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 20-06-2018 al 04-07-2018, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- ☐ È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- ☐ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario